

**Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 49 (BUR n. 110/2012)  
(Novellazione) - Testo storico**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2012, N. 18  
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E  
SERVIZI COMUNALI” E DELLA LEGGE REGIONALE 28  
SETTEMBRE 2012, N. 40 “NORME IN MATERIA DI UNIONI  
MONTANE”**

**Art. 1 - Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18  
“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi  
comunali” e della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40  
“Norme in materia di unioni montane”.**

1. Alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:

*“3. I comuni il cui territorio sia confinante con il territorio dei comuni ricadenti nelle comunità montane di cui all’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, possono aderire alle corrispondenti unioni montane, previo parere del consiglio dell’unione che si esprime con il voto dei tre quarti dei consiglieri assegnati.”;*

b) dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma 4 bis:

*“4 bis. Possono aderire alle unioni montane anche i comuni il cui territorio sia confinante con i territori dei comuni ricadenti nelle comunità montane previste dall’articolo 2, comma 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19.”;*

c) il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituito:

*“1. L’unione montana costituisce in via prioritaria la forma per l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni compresi nelle aree di cui all’articolo 3, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio di funzioni fondamentali.”;*

d) dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è inserito il seguente comma:

*“1 bis. I comuni appartenenti ad una unione montana possono svolgere l’esercizio associato, anche obbligatorio, di una o più funzioni fondamentali, mediante convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni.”;*

e) la lettera d) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 è così sostituita:

*“d) le modalità ed i tempi per l’eventuale inserimento dei comuni montani, parzialmente montani o confinanti con una comunità*

*montana, nella comunità montana medesima o nell'unione montana ove già costituita;”.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 15 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;
- b) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”.

**Art. 2 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.